

## Procedura aperta - “Viabilità in sponda destra torrente Polcevera – sublotto 3”

### Verbale di gara

#### IV Seduta pubblica del 04/09/2020

Il giorno 4 settembre 2020 alle ore 10:15 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, via San Giorgio 1, viene aperta la quarta seduta pubblica di gara della procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto pubblico relativo la realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità in sponda destra torrente Polcevera – sublotto 3”.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 17 del Disciplinare di Gara, la verifica della documentazione amministrativa è effettuata dal R.U.P. ing. Luca Castagna, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Svolge le funzioni di Segretario l’avv. Giacomo Marchese, dipendente di Sviluppo Genova S.p.A.

Con riferimento al concorrente n. 4 Valori Scarl, dall’esame della documentazione amministrativa prodotta, emerge la sussistenza di alcune annotazioni nel casellario ANAC, unitamente ad una situazione contenziosa in essere con il committente Autostrade per l’Italia.

Per quanto attiene alle annotazioni ANAC, con riferimento al medesimo operatore economico, questa Stazione Appaltante in occasione di un’altra recente procedura di gara bandita da Sviluppo Genova, per l’affidamento dell’appalto denominato “Viabilità in sponda sinistra torrente Polcevera” (CIG 77329128D9), ha già avuto modo di valutare le suddette annotazioni unitamente ad altre vicende professionali in tale sede dichiarate, pervenendo a ritenere che tutte le predette circostanze non fossero ostative alla partecipazione alla gara, anche alla luce degli elementi integrativi allora richiesti, che vengono acquisiti agli atti della presente procedura. In particolare:

i) relativamente agli elementi forniti da Valori Scarl in accompagnamento ai documenti integrativi richiesti dalla Stazione Appaltante in occasione del soccorso istruttorio attivato nella precedente procedura di gara:

- le indicate misure di self cleaning appaiono in parte generiche e non comprovate (staff tecnico “di primissimo rilievo” dichiarato dall’operatore) ed in parte non direttamente incidenti sulla capacità tecnico-operativa e professionale (certificazione per la prevenzione della corruzione; modello organizzativo conforme alle norme del d. lgs. n. 231/2001; rating di legalità);
- si ritiene di non potere trarre elementi decisivi dalle richiamate ordinanze: non da quella del Tar Piemonte, n. 222/2019, perché fondata anche sul fatto che l’interessata non fosse stata coinvolta nel contraddittorio, e non da quella del Tar Catania, n. 415/2019, perché non indicante le ragioni di doglianza sulle quali è intervenuta;
- per contro, l’uscita dal Consorzio di parte delle imprese esecutrici dei lavori per i quali sono intervenute le annotazioni presso il casellario ANAC si ritiene costituisca un



elemento rilevante, e favorevole al Consorzio stesso, ai fini della valutazione del self cleaning;

- la contenutissima incidenza degli appalti per i quali sono intervenute tali annotazioni, rispetto al totale degli appalti del Consorzio, si ritiene costituisca a sua volta un elemento rilevante;

ii) relativamente alle annotazioni presso il casellario ANAC nuovamente proposte nella presente procedura, tenuto conto della contenutissima incidenza degli appalti per i quali sono intervenute tali annotazioni rispetto al totale degli appalti del consorzio, delle misure di self-cleaning adottate e della documentazione integrativa relativa a tali annotazioni già ricevuta, non si ritengono ravvisabili, anche in applicazione del principio di proporzionalità, errori professionali tanto gravi da risultare ostativi rispetto alla partecipazione alla procedura in corso, in quanto:

- con riguardo alla vicenda di Aeroporti di Puglia: il contenzioso in essere non consente di ravvisare con certezza gravi responsabilità del Consorzio e, comunque, le opere sono state favorevolmente collaudate mentre la controversia in essere attiene alla messa in esercizio ed alla gestione del cogeneratore, che è attività del tutto diversa da quella dell'odierno aggiudicando appalto;
- con riguardo alla vicenda dell'Autorità Portuale di Augusta: il contenzioso in essere lascia intravedere la possibilità di una potenziale responsabilità del Consorzio verso il Committente, ancorché a fronte di indicazioni erranee da parte della Direzione Lavori, in ordine a prove di carico rivelatesi irreversibilmente dannose per le opere appaltate (non pare esservi evidenza del fatto che, in tale vicenda, il Consorzio sia stato ridotto a nudus minister); tuttavia, anche a voler prescindere dai rilevanti aspetti di residua incertezza in merito, dovuti alla pendenza ancora del giudizio di primo grado, la vicenda nel suo complesso non evidenzia comunque un errore (se configurabile) di natura tanto grave da pregiudicare la partecipazione all'odierno appalto, fra l'altro anche perché riguarda opere del tutto diverse da quelle oggetto della gara in corso;
- con riguardo alla vicenda del Comune di Bari, il contenzioso in essere riveste notevole complessità: si ritiene non vi sia stata una certa predeterminazione, da parte della Stazione appaltante, della destinazione dei materiali di dragaggio; in fase di progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore è emersa una non praticabilità delle soluzioni tecniche a tal fine indicate nel progetto definitivo della Stazione appaltante; dunque, per queste complessive ragioni, non vi sono elementi per affermare in modo sufficientemente certo una responsabilità del concorrente ed un suo errore professionale tanto grave da precludere la sua ammissione a successive procedure di gara;



Per quanto attiene, infine, alla complessa situazione contenziosa in essere con Autostrade per l'Italia S.p.A., descritta nella documentazione relativa alla presente procedura di gara, la stessa si ritiene non suscettibile di costituire, allo stato, alcuna causa ostativa nei confronti del concorrente.

In relazione alle vicende sopra trattate, si ritiene che non possano configurarsi con sufficiente certezza errori professionali gravi e ostativi alla partecipazione alla gara del consorzio Valori.

Con riferimento alla garanzia provvisoria prodotta dal concorrente, si rileva l'assenza di dichiarazione del possesso di idonei poteri in capo al firmatario di rappresentare il soggetto Garante. Si ritiene di dover richiedere opportuna dichiarazione in merito sottoscritta dal firmatario medesimo dalla quale si evinca il possesso dei suddetti poteri.

Con riferimento alla documentazione presentata dal medesimo concorrente relativa alla propria consorziata esecutrice CIPA S.p.A., si rileva la presenza di procedure concorsuali e una risoluzione contrattuale per inadempimento disposta da COCIV. Al riguardo:

- per quanto riguarda le procedure concorsuali, si ritiene di dover richiedere che venga chiarito se siano state presentate una o due istanze di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale. Si ritiene, inoltre, di dover richiedere che venga prodotta la seguente documentazione citata nella nota allegata al DGUE della consorziata: decreto 8-9/11/2018; provvedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 16/4/2019; provvedimento 12-14/6/2019; testo integrale dell'omologa; ogni ulteriore, eventuale, atto che l'interessato ritenga rilevante in relazione alla suesposta vicenda;
- per quanto riguarda il rapporto contenzioso con la committente COCIV, si ritiene di dover richiedere l'atto di risoluzione/recesso e la transazione richiamati nel DGUE.

In relazione agli elementi sopra evidenziati si attiva la procedura di soccorso istruttorio, richiedendo al concorrente di produrre tramite la piattaforma telematica la documentazione integrativa richiesta entro il giorno 13/09/2020.

La seduta rimane sospesa dalle ore 11:00 alle ore 17:20.

Alle ore 18:25 si dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il R.U.P. aggiorna le operazioni di gara alla successiva seduta pubblica che vengono fissate per il giorno 18/09/2020 alle ore 10:00, per il prosieguo della verifica della documentazione amministrativa.


Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Il R.U.P. ing. Luca Castagna



.....

Il Segretario avv. Giacomo Marchese



.....